RECANTE I PROVVEDIMENTI PER RIORDINARE LA SEZIONE TEMPORANEA DELL'ISTITUTO DI CREDITO VITTORIO EMANUELE III PER LE CALABRIE E AGEVOLARE LA EMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI

Art. 5

Presso ciascuna sede funziona un Comitato composto dell'intendente di finanza, che lo presiede, dell'ingegnere capo del genio civile e del delegato della sede.

Il Comitato si aduna in tornata ordinaria almeno una volta per settimana.

I componenti il Comitato, in caso d'impossibilita' ad intervenire, possono essere sostituiti rispettivamente da un primo segretario della Intendenza, da un ingegnere effettivo del genio civile, designati dai rispettivi capi per tale ufficio, e da un consigliere della sede designato dal Consiglio della sede stessa.

Il Comitato ha l'ufficio di esaminare le domande di mutuo e deliberarne l'accoglimento od il rigetto. Tali deliberazioni non sono pero' definitive finche' non ne abbia preso atto il Consiglio d'amministrazione, al quale dovranno essere presentate nell'adunanza che immediatamente segue quella del Comitato.

Versione in vigore dal 12 settembre 1911, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Recante i provvedimenti per riordinare la sezione temporanea dell'Istituto di credito Vittorio Emanuele III per le Calabrie e agevolare la emissione delle obbligazioni
Estremi	Legge 21 luglio 1911, n. 907
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1911

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/recante-i-provvedimenti-per-riordinare-la-sezione-temporanea-dell/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it